

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PADOVA

Sezione I civile

riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati

dott. Giovanni Giuseppe Amenduni Presidente

dott. Vincenzo Cantelli Giudice

dott.ssa Paola Rossi Giudice relatore ed est.

nel procedimento n. 281/2023 r.g.p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio di

Maria Antonietta Russo e Francesca Damato

promosso dai debitori,

OCC dott. Paolo Stefano Beghetto

RICORRENTI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Il Tribunale

premesso che con ricorso depositato in data 10/11/2023, Maria Antonietta Russo e Francesca Damato, madre e figlia conviventi, adivano l'intestato Tribunale chiedendo l'apertura della liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 268 e segg. CCI e che successivamente, in data 01/02/2024, depositavano note autorizzate con ulteriore documentazione su richiesta del GD;

premesso, altresì, che, a fondamento della propria domanda, le ricorrenti deducevano di trovarsi in stato di sovraindebitamento a causa di debiti in parte comuni;

rilevato che, ai sensi dell'art. 65, comma II, CCI anche alla presente procedura per l'apertura di liquidazione controllata trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo III;

rilevato, altresì, che, dalla disamina degli artt. 40 e 41 CCI, si evince che, in tema di liquidazione giudiziale, non è necessaria la convocazione delle parti laddove l'istanza di apertura del



procedimento venga proposta dall'imprenditore, cosicché, anche in ipotesi di liquidazione controllata, ove la domanda sia stata proposta dallo stesso debitore e non ricorra la necessità di instaurare uno specifico contraddittorio, può essere omessa la celebrazione dell'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale di Padova in ragione della residenza dei ricorrenti; ritenuto che il debitore che richiede l'apertura della liquidazione controllata debba depositare la documentazione di cui all'art. 39, comma I e II, CCI che è individuabile in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (o certificazione unica); 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma II lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma II, CCI); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma II, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma II, CCI); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma IV lett. b), CCI). Documentazione che è stata offerta dalle ricorrenti con il ricorso e con le note integrative autorizzate depositate; rilevato che il gestore della crisi, nella propria relazione, ha concluso esprimendo un giudizio positivo sulla completezza ed attendibilità della documentazione ed ha confermato la presenza di una situazione di sovraindebitamento. A richiesta del giudice delegato ha altresì depositato memoria integrativa con cui ha meglio dettagliato le cause dell'indebitamento e la diligenza nell'assunzione dei debiti da parte delle ricorrenti ed ha altresì fornito chiarimenti in ordine all'effettiva entità dell'indebitamento della Russo che non è limitato, come riferito in ricorso, al solo debito nei confronti di AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA di euro 185.583,58 (debito in comune con la figlia Francesca Damato e unica passività che risulta in capo a quest'ultima) ma è altresì costituito da ulteriori debiti (quantificati a pagina 3 e 4 delle note in euro 89.000 circa, oltre al debito di euro 4.755 verso IFIS NPL- Banca IFIS per credito al consumo contratto con



COMPASS, oggetto di pignoramento del quinto della stipendio, destinato a venire meno con l'apertura della procedura e da computarsi quindi nel "passivo" oggetto della liquidazione controllata);

considerato che, anche dopo le integrazioni, si rende necessario effettuare talune precisazioni, di cui il liquidatore dovrà tenere conto una volta aperta la liquidazione;

ricordato che ai sensi dell'art. 66 CCI i membri di una stessa famiglia (quali sono le ricorrenti) possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune (comma 1). Precisa la norma che "le masse attive e passive rimangono distinte" (comma 3);

ritenuto, pertanto, che il liquidatore, una volta aperta la procedura, nella formazione degli stati passivi delle due debentrici, da tenere distinti, dovrà considerare:

- nella massa Damato, i debiti nei confronti di AMCO rispetto ai quali la stessa ha assunto la posizione di garante, oltre eventuali debiti personali che dovessero emergere;
- nella massa Russo, oltre ai debiti nei confronti di AMCO, anche gli ulteriori debiti personali indicati nelle note integrative dall'OCC ed altri eventuali che dovessero emergere; precisandosi che sarà poi compito del liquidatore, in sede di ammissione al passivo, verificare l'eventuale rinuncia a taluni crediti e/o prescrizione degli stessi, non potendosi dare tali circostanze allo stato per accertate come al contrario ipotizzato dal gestore della crisi nelle note in atti;

ritenuto che anche "l'attivo" della procedura dovrà confluire in due "masse" distinte: la "massa attiva" della Russo, che verrà utilizzata per soddisfare i creditori ammessi al suo stato passivo e la "massa attiva" della Damato, che verrà utilizzata per soddisfare i creditori ammessi allo stato passivo di quest'ultima; precisandosi che tutti i beni di cui al patrimonio delle ricorrenti vanno appresi alla procedura, con le seguenti precisazioni;

rilevato in particolare, quanto al patrimonio delle sovraindebitate che, dalle memorie in atti emerge che lo stesso è costituito:

- Per Russo: da autovettura Toyota Yaris BZ213FH, stimata dall'OCC del valore di euro 1.200; da somme nel conto ING BANK; da reddito da lavoro pari ad euro 1.030 netti mensili



per 13 mensilità (su cui allo stato grava pignoramento del quinto dello stipendio, che verrà meno all'apertura della liquidazione controllata);

- Per Damato: da somme nel conto corrente Banca Monte dei Paschi di Siena; da reddito di lavoro pari ad euro 1.420 netti mensili per 13 mensilità;

ritenuto, quanto all'autovettura della Russo, che la stessa vada appresa alla procedura e liquidata, salvo che il Liquidatore non ne valuti l'assenza di valore (circostanza che da quanto riferito sul valore del bene non pare sussistere);

ritenuto, quanto al reddito da lavoro dipendente, che esso pure dovrà essere appreso, dovendosi peraltro determinare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art 268 comma 4 lettera b, la quota di stipendio non ricompresa nella liquidazione in quanto necessaria al mantenimento delle ricorrenti e della loro famiglia;

considerato, sotto questo profilo, che le debtrici riferiscono e l'OCC conferma che il nucleo familiare è costituito dalle sole ricorrenti;

considerato inoltre che i debitori riferiscono e l'OCC conferma spese mensili del nucleo familiare di euro 1.880;

ritenuto che, al fine di calcolare la quota di reddito da lavoro che può essere trattenuta dalle debtrici per far fronte alle spese per il mantenimento proprio e della famiglia, alla luce delle spese dettagliate nelle memorie integrative, può suddividersi il loro onere nella misura del 40% a carico della Russo e del 60% a carico della Damato, in proporzione ai rispettivi redditi da lavoro;

considerato che, in applicazione dei criteri esposti, può quindi quantificarsi in euro 752 la quota mensile di reddito della Russo da destinarsi alle esigenze di mantenimento suo e del nucleo familiare e in euro 1.128 la quota mensile di reddito della Damato da destinarsi alle medesime esigenze, salva diversa valutazione che potrà essere effettuata dal giudice delegato una volta aperta la procedura, a fronte di variazioni della condizione delle ricorrenti e del nucleo familiare. Il restante reddito da lavoro delle ricorrenti dovrà essere riversato nella procedura e messo a disposizione delle rispettive masse passive, come già indicato;

ritenuto che debba indicarsi anche la durata di apprensione del reddito da lavoro alla procedura,

Firmato Da: ROSSI PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7d94577c4a3d7b8ccaf8e31f01370da8 - Firmato Da: TERESI NICASIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 05eb92ac1672db
Firmato Da: ROSSI PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7d94577c4a3d7b8ccaf8e31f01370da8 - Firmato Da: TERESI NICASIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 05eb92ac1672db
Firmato Da: AMENDUNI GIOVANNI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 41d18a11f6d60d1e



considerato infatti che, pur in difetto di una previsione corrispondente al disposto di cui all'art. 14 *undecies* legge n. 3/2012 in ordine al limite temporale di apprensione alla procedura dei beni sopravvenuti nel patrimonio del debitore, sia necessario stabilire detto limite;

considerato, al riguardo, che così come non è pensabile far coincidere l'apprensione, quale bene sopravvenuto, di quota parte dello stipendio all'intera durata del rapporto di lavoro (soprattutto qualora sia, come nel caso di specie, a tempo indeterminato), non è altrettanto pensabile che siffatta apprensione possa coincidere con l'esaurimento dell'attività liquidatoria di tutti gli altri beni inventariati (spesso di modesta entità sia in termini economici, sia in termini quantitativi);

considerato, infatti, che dalla disamina dell'art. 282 CCI in combinato disposto con l'art. 279 CCI in tema di esdebitazione, si desume che la procedura di liquidazione controllata debba avere una durata di almeno tre anni: l'art. 279 fissa il diritto del debitore a conseguire l'esdebitazione "*decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente*", così lasciando intendere che la procedura può avere durata anche inferiore a tre anni, laddove l'art. 282 fissa il diritto alla esdebitazione "*a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura*", così lasciando intendere che prima del decorso di tre anni il debitore non può essere esdebitato e, dunque, continuano ad essere esigibili i crediti della massa;

ritenuto, allora, che, proprio in ragione di tale persistente esigibilità, sia interesse del debitore stesso mantenere aperta la procedura per la durata minima di tre anni, giacché, se fosse possibile la sua chiusura al momento della cessazione dell'attività di liquidazione in epoca antecedente ai tre anni, il debitore medesimo "*tornato in bonis*" si potrebbe trovare nella situazione di dover rispondere (dal momento della chiusura della liquidazione controllata e fino allo scadere del triennio) con tutto il suo patrimonio, ai sensi dell'art. 2740 c.c., anche nei confronti dei creditori che non abbiano trovato, in tutto o in parte, soddisfazione nell'ambito della procedura concorsuale;

ritenuto, per converso, che facendo coincidere la durata "minima" della liquidazione controllata con il triennio necessario per conseguire l'esdebitazione, il debitore è tenuto a soddisfare i crediti della massa nei limiti dell'attivo appreso alla procedura, cosicché, anche in caso di attività liquidatoria



cessata anteriormente al triennio, è interesse del debitore stesso protrarre la durata della procedura fino allo scadere dei tre anni;

considerato, pertanto, che, anche la quota parte dello stipendio dei debitori che debbano eventualmente venire a percepire possa essere incamerata dal liquidatore per anni tre;

ritenuto, tuttavia, di dover al contempo considerare il triennio anche come limite temporale massimo di incasso della quota parte di stipendio;

ritenuto, infatti, che se è ben vero che, al pari di quanto espressamente stabilito dall'art. 281, commi V e VI, CCI, la dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI non possa in sé precludere la prosecuzione dell'attività liquidatoria, è altrettanto vero che l'attività liquidatoria non può che essere intesa in relazione ai beni rientranti nella massa al momento della esdebitazione;

ritenuto, pertanto, che, intervenuta la dichiarazione di esdebitazione, non possa proseguire l'acquisizione dei beni consistenti nelle quote di reddito non ancora maturate in quel momento, cosicché l'apprensione della quota parte di reddito dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 CCI;

considerato che, ai sensi dell'art. 270, comma II CCI, il gestore designato dall'OCC non può essere nominato liquidatore, in quanto non iscritto all'Albo dei Gestori della Crisi;

visto l'art. 270 CCI;

p.q.m.

- 1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Maria Antonietta Russo (CF: RSMNT67T60Z110D), e di Francesca Damato (CF: DMTFNC84T69Z110V), entrambe residenti in Padova, Via del Commissario n. 45;
- 2) nomina Giudice Delegato la dott.ssa Paola Rossi;
- 3) nomina liquidatore la dott.ssa Alessia Schiavon (C.F. SCHLSS84R66G224Q) con studio in GALLERIA BERCHET, 4 - 35100 PADOVA (PD);
- 4) ordina ai debitori il deposito, entro sette giorni, della certificazione unica degli ultimi tre anni e dell'elenco dei creditori;
- 5) assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 60 dalla notifica della presente sentenza per la



trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

6) ordina la consegna al liquidatore dell'autovettura Toyota Yaris BZ213FH;

7) dispone che, nei limiti di durata indicati in parte motiva, risulti escluso dalla liquidazione il reddito della Russo sino alla concorrenza dell'importo di euro 752 mensili ed il reddito della Damato sino alla concorrenza dell'importo di euro 1.128 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

8) dispone che il liquidatore:

- inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Padova e la trascriva al PRA in relazione all'autovettura Toyota Yaris BZ213FH (l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale);

- notifichi la presente sentenza ai debitori ai sensi dell'art. 270, comma IV CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;



- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno (a partire dal 30.06.2024) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, comma III CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Si comunichi ai ricorrenti e all'OCC

Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 22.2.2024

Il Giudice est.

Il Presidente

dott.ssa Paola Rossi

dott. Giovanni Giuseppe Amenduni

Firmato Da: ROSSI PAOLA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7094577c4a3d7b8dcaaf8e31f01370da8 - Firmato Da: TERESI NICASIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 05ebbcac167170b
Firmato Da: AMENDUNI GIOVANNI Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 7094577c4a3d7b8dcaaf8e31f01370da8 - Firmato Da: TERESI NICASIA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 05ebbcac167170b
Firmato Da: AMENDUNI GIOVANNI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 41d18a11f6c60d1e

